



**Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Torino**



**Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Torino**



**Fondazione
Piero Piccatti e
Aldo Milanese**

**ORDINE DOTTORI
COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI
TORINO**

CORSO COMPOSIZIONE NEGOZIATA

IL RUOLO DEL COLLEGIO SINDACALE


25 marzo 2025

Dott.ssa Michela BOIDI

Agenda



- L'attività di vigilanza per la perdita di continuità aziendale e la rilevazione tempestiva della crisi d'impresa
- La segnalazione all'organo amministrativo
- La vigilanza durante la composizione negoziata
- La composizione negoziata nella relazione al bilancio ex art. 2429 c.c



VIGILANZA PER LA PERDITA DI CONTINUITA'

AZIENDALE – Norma 11.1

Art. 2403

Capacità assetti
rilevare
tempestivamente
segnali di crisi e
perdita continuità

Da analisi ex post a
vigilanza ex ante

Non solo legalità ma
analisi aziendalistica
andamentale e
prospettica




**Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Torino**




“La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato”.


Il presupposto della **continuità aziendale** è un postulato obbligatorio per la redazione dei bilanci, ma il codice civile non dà indicazioni precise su come gli amministratori debbano valutarne l’esistenza.

Principio di Revisione ISA Italia 570: indicatori che il revisore o chi sia coinvolto in una operazione di verifica può utilizzare per comprendere meglio se ci siano segnali di mancata continuità aziendale.





Scambio di informazioni con il soggetto incaricato della **revisione legale**



In caso di **sistema di controllo interno e assetti non adeguati** a rilevare tempestivamente la perdita della continuità aziendale, il Collegio deve:

1. chiedere informazioni e chiarimenti all'organo amministrativo;
2. chiedere all'organo amministrativo di intervenire tempestivamente con provvedimenti idonei a garantire la continuità aziendale;
3. vigilare sull'attuazione dei provvedimenti adottati, sollecitando il rispetto dei tempi di attuazione delle azioni individuate per il ripristino della continuità aziendale.

Controlli e ispezioni del CS tanto più mirati quanto più significativi siano i dubbi, eventualmente intensificando le verifiche.



**Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Torino**

VIGILANZA PER LA RILEVAZIONE TEMPESTIVA DELLA CRISI – Norma 11.2



Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Torino

Il CS vigila che gli assetti consentano di:

rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;

verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui all'art. 3, comma 4, d.lgs. 12 gennaio 2019, n.14;

ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'articolo 13, al comma 2, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

Art. 3 comma 3 CCII lettera a): rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore



**Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Torino**

L'organo di controllo può:

- richiedere la produzione periodica di situazioni patrimoniali, economiche e finanziarie, riclassificarle ed analizzarle;
- identificare indicatori patrimoniali, economici e finanziari per misurare e controllare gli squilibri;
- utilizzare indicatori di continuità aziendale.

L'organo di controllo durante la sua attività di vigilanza periodica dovrebbe eseguire alcune attività preliminari al fine di verificare l'attendibilità dei bilanci e delle situazioni in analisi e comprendere i criteri di valutazione adottati per procedere, ove necessario, con la rilevazione e l'eliminazione di elementi che possono distorcere l'analisi di bilancio.



Per monitorare la **solidità patrimoniale** si potrebbero calcolare:

- il margine di struttura
- l'indice di indipendenza finanziaria

MARGINE DI STRUTTURA	
differenza tra il capitale proprio e le attivo fisso (grandezza assoluta):	_____
$\text{CAPITALE PROPRIO} - \text{ATTIVO IMMOBILIZZATO}$	Se < 0 rappresenta un segnale di allerta che deve essere monitorato in quanto l'attivo fisso immobilizzato non risulta coperto dai mezzi propri

INDIPENDENZA FINANZIARIA	
capacità dell'impresa di finanziare gli investimenti con il proprio patrimonio (grandezza percentuale):	_____
$\text{PATRIMONIO NETTO} / (\text{PATRIMONIO NETTO} + \text{PFN})$	Tra 25 e 30%: equilibrio patrimoniale. Se $\geq 50\%$: solidità patrimoniale



Nel cruscotto di indicatori relativi alla **sostenibilità economica** possiamo inserire:

- EBITDA Margin;
- ROI;
- ROE.

EBITDA MARGIN	
rapporto tra EBITDA e fatturato (grandezza percentuale):	_____
EBITDA / FATTURATO	Se < 0 incapacità dell'impresa di generare cassa; rischio di prospettiva di continuità aziendale

RETURN ON INVESTMENTS - ROI	
indica la redditività proveniente dalla gestione caratteristica ed il numero di anni durante i quali l'impresa con i risultati operativi riesce a ripagarsi gli investimenti (grandezza percentuale):	_____
EBIT / CAPITALE INVESTITO OPERATIVO	Se < 0% gestione caratteristica distrugge valore → crisi
RETURN ON EQUITY - ROE	
remunerazione dei soci attraverso la gestione aziendale globale (grandezza percentuale):	_____
UTILE NETTO / PATRIMONIO NETTO	Se < 0%: erosione mezzi propri → crisi

Il **RENDICONTO FINANZIARIO** è il prospetto che viene preso in considerazione per l'analisi dei flussi finanziari e la presenza di eventuali squilibri.



**Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Torino**

RISULTATO RENDICONTO	ELEMENTI DI ATTENZIONE
FLUSSI DI CASSA DELLA GESTIONE OPERATIVA < 0	incapacità dell'impresa di produrre liquidità con la sola attività caratteristica dell'impresa
FLUSSI DI CASSA DELLA GESTIONE INVESTIMENTO > 0	generazione della cassa con cessione delle immobilizzazioni
FLUSSI DI CASSA DELLA GESTIONE FINANZIAMENTO > 0	aumento di indebitamento e di ricorso al capitale di terzi da monitorare con attenzione → richiedere piani di ammortamento al management



L'analisi più rilevante è la verifica dell'**equilibrio finanziario**.

Questi indici ci danno informazioni sulla capacità dell'impresa di far fronte alla passività a breve mediante la liquidazione delle attività a breve.

Nel cruscotto di indicatori utili alle nostre finalità possiamo inserire:

- il Margine di Tesoreria;
- il Capitale Circolante Netto.

MARGINE DI TESORERIA	
capacità dell'impresa di coprire i debiti a breve termine con la sola liquidità corrente - crediti commerciali e disponibilità liquide - (grandezza assoluta):	
$(LI+LD) / PASSIVITA\ CORRENTI$	Se < 0%: potenziali criticità relative all'esposizione dell'azienda nel breve termine

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	
differenza tra le attività e le passività a breve, te conto anche del valore delle scorte e del loro grado di liquidabilità (grandezza assoluta):	
$(LI+LD+RIMANENZE) / PASSIVITA\ CORRENTI$	Se < 0%: incapacità dell'impresa di coprire i debiti pur liquidando tutto il valore delle rimanenze di magazzino

Art. 3 comma 3 CCII lettera b): verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al c. 4



Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino

L'adozione degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili trova quindi espressione anche attraverso la **programmazione** degli obiettivi aziendali da parte del management.

Per poter escludere la crisi d'impresa è necessario entrare in un'ottica *forward looking* e accertarsi che vi sia la presenza di flussi di cassa costanti e positivi, al fine di stabilire che i debiti siano sostenibili e che ci siano prospettive di continuità aziendale almeno nei successivi 12 mesi.

Gli strumenti che l'organo di controllo può utilizzare per verificare le disposizioni di cui all'art. 3 c. 3 lettera b) CCII sono:

- gli indici sulla sostenibilità patrimoniale, economica e finanziaria dei debiti finanziari;
- il budget di tesoreria;
- il piano industriale.

L'impresa deve essere in grado di determinare il **livello di indebitamento** che può supportare, mentre all'organo di controllo spetta di monitorare che lo stesso sia sostenibile almeno in un arco di tempo di 12 mesi.



**Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Torino**

CONTROLLI PRELIMINARI SOSTENIBILITA' DEBITO	RISPOSTA
Il Budget a 12 mesi presenta flussi di cassa positivi?	SI NO
Le previsioni di chiusura dell'esercizio sono positive?	SI NO
È previsto il supporto finanziario da parte dei soci?	SI NO

Per poter monitorare tale capacità possiamo utilizzare i seguenti indici:

- indipendenza finanziaria, per dimostrare la solidità patrimoniale dei debiti finanziari;
- PFN / EBITDA, per dimostrare la sostenibilità finanziaria dei debiti;
- EBITDA / Oneri finanziari, per dimostrare la sostenibilità economica dei debiti;
- DSCR Debt Service Coverage Ratio.

SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA DEI DEBITI

il numero di anni in cui la società può estinguere un debito di medio lungo termine. Al numeratore c'è la PFN prospettica - l'impegno finanziario futuro della società; al denominatore l'EBITDA prospettico - la cassa che si genererà in futuro - (grandezza assoluta):

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA / EBITDA

Tra 2 e 4 : situazione di equilibrio.

Se > 10 : l'impresa non è in grado di garantire il rientro del debito finanziario e pertanto si trova in uno stadio di insolvenza reversibile → verificare piani di ammortamento dei debiti per appurare la capacità della società di restituirli

INDIPENDENZA FINANZIARIA

capacità dell'impresa di finanziare gli investimenti con il proprio patrimonio (grandezza percentuale):

PATRIMONIO NETTO / (PATRIMONIO NETTO+PFN)

In questa fase di controllo finalizzata al presupposto della continuità aziendale, deve essere calcolato su valori prospettici ed indica quanto l'impresa si debba rivolgere a finanziatori terzi per supportare le esigenze di liquidità proveniente dalla gestione caratteristica ed a sostegno degli investimenti

Tra 25 e 30%: equilibrio patrimoniale.

Se ≥ 50%: solidità patrimoniale



SOSTENIBILITÀ ECONOMICA DEI DEBITI	
capacità dell'impresa di coprire il costo degli interessi passivi attraverso la liquidità generata dall'attività operativa (grandezza assoluta):	
$EBITDA / ONERI FINANZIARI$	Se ≤ 1 : crisi in quanto la società non riesce a produrre cassa sufficiente ad assorbire gli oneri finanziari e quindi molto probabilmente avrà anche difficoltà a restituire il capitale dei finanziamenti in essere

DEBT SERVICE COVERAGE RATIO – DSCR	
capacità dell'impresa di coprire la totalità dei debiti finanziari (quota capitale e quota interessi) con il flusso della gestione operativo (grandezza assoluta):	
$EBITDA / (QUOTA CAPITALE+ONERI FINANZIARI)$	Se > 1 : capacità di generare cassa a copertura intera dei debiti finanziari. Se < 1 : la liquidità generata dall'impresa non è in grado di coprire gli impegni finanziari

Art. 3 comma 4 CCII: Costituiscono segnali che, anche prima dell'emersione della crisi o dell'insolvenza, agevolano la previsione di cui al comma 3



Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino

- a) l'esistenza di **debiti per retribuzioni** scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- b) l'esistenza di **debiti verso fornitori** scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle **banche e degli altri intermediari finanziari** che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché' rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
- d) l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'**articolo 25-novies, comma 1 (IVA, INPS e INAIL)**.

LA SEGNALAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

Art. 25-octies modificato dall'art. 7, comma 1, lett. c), DLgs. 13.9.2024 n. 136, pubblicato in G.U. 27.9.2024 n. 227.



**Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Torino**

*L'organo di controllo societario e **il soggetto incaricato della revisione legale**, nell'esercizio delle rispettive funzioni, segnalano, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.*

*La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell'**attenuazione o esclusione** della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile o dall'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. **La segnalazione è in ogni caso considerata tempestiva se interviene nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza, che non sussiste in caso di colpevole ignoranza, delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), da parte dell'organo di controllo***

LA SEGNALAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE –

Norme 11.3 e 11.4



**Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Torino**



Scambio di informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale per evitare eventuali sovrapposizioni di segnalazioni, effettuate da entrambi senza coordinamento e indipendentemente l'uno dall'altro, e per condividere le conclusioni cui è pervenuto in ordine alla ricorrenza dei presupposti di crisi o di insolvenza.



Se il soggetto incaricato della revisione legale ha effettuato la segnalazione, il CS può **ratificare** i contenuti della segnalazione già effettuata, effettuando a sua volta la segnalazione.



La segnalazione è deliberata **collegialmente** dal collegio sindacale o a maggioranza dei componenti del collegio medesimo. Il sindaco dissenziente evidenzia nel verbale del collegio i motivi del proprio dissenso.

La **segnalazione** deve:

- ✓ essere indirizzata all'organo amministrativo;
- ✓ essere formulata per iscritto;
- ✓ essere motivata;
- ✓ essere trasmessa al consiglio di amministrazione o all'amministratore unico con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione (PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno);
- ✓ essere trasmessa per conoscenza al soggetto incaricato della revisione legale con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione (PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno).


La segnalazione può riportare anche eventuali motivati rilievi formulati dal soggetto incaricato della revisione legale a seguito delle verifiche periodiche programmate che siano stati oggetto di scambio informativo.

Nella segnalazione il collegio sindacale descrive le attività espletate nell'esercizio delle proprie funzioni.

La segnalazione deve contenere la fissazione di un termine congruo (non superiore ai trenta giorni) entro il quale l'organo amministrativo è tenuto a riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza rimane fermo l'obbligo di vigilanza ex art. 2403 c.c.



**Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Torino**



Segnalazione dei presupposti di crisi

Effettuata entro **sessanta giorni** dal momento in cui il collegio sindacale sia venuto a conoscenza di un evidente e documentato stato di crisi, inteso come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi. A tali fini, il collegio sindacale ha cura di rilevare i segnali di cui all'art. 3, comma 4, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

Segnalazione dei presupposti di insolvenza

Effettuata **senza indugio** dal momento in cui il collegio sindacale sia venuto effettivamente a conoscenza di segnali che rendono evidente come la società non possa adempiere regolarmente alle obbligazioni contratte. Il collegio valuta, in alternativa alla segnalazione, di presentare istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale.

Segnalazione del creditore pubblico qualificato

Non è obbligato a effettuare la segnalazione, ma deve esaminare tutti gli elementi messi a sua disposizione per analizzare se l'esistenza degli inadempimenti segnalati sia effettivamente indice di uno stato di crisi o di insolvenza. Il collegio sindacale deve verificare l'attualità della segnalazione e se l'organo amministrativo non sia ricorso ad altri strumenti previsti per lo stralcio del debito tributario o contributivo.



**Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Torino**



La tempestiva segnalazione da parte dell'organo di controllo è “*valutata ai fini dell'attenuazione o esclusione della responsabilità prevista dall'art. 2407 c.c.*”.

La **tempestività** (60 giorni) della segnalazione dell'organo di controllo è fondamentale per la gestione della crisi dell'impresa ed anche per tutelare gli interessi dei creditori e dei lavoratori dell'impresa stessa, trattandosi di segnalazioni di tipo preventivo, volte ad individuare l'insorgere della crisi e la perdita della continuità aziendale prima che queste si manifestino.

Il mancato rispetto delle tempistiche di segnalazione potrebbe comportare per l'organo di controllo delle responsabilità di tipo civile, amministrativo e penale.



A seguito della segnalazione, se gli amministratori:

- a. danno una risposta adeguata**, i sindaci continueranno la loro attività di vigilanza monitorando la concreta attuazione della soluzione prospettata;
- b. non danno una risposta adeguata**, i sindaci dovranno motivare il dissenso rispetto alle determinazioni degli amministratori, valutare se concedere loro un termine per modificare le proprie decisioni e, nel caso, considerare uno degli strumenti endosocietari a loro disposizione;
- c. non danno alcun riscontro alla segnalazione**, i sindaci dovranno considerare quale sia il rimedio endosocietario più appropriato, considerando, in particolar modo, se procedere con la richiesta di controllo giudiziario.

RIMEDI ENDOSOCIETARI	FONTE
Verbalizzazione del dissenso in Cda	Art. 2403 c.c. - Norme di comportamento 4.3 – 5.2
Convocazione dell'assemblea	Art. 2406 c.c. - Norma di comportamento 6.2
Presentazione di istanza al Tribunale per intervenuta causa di scioglimento non rilevata dal Cda	Art. 2485 c.c. - Norma di comportamento 10.11
Richiedere il controllo giudiziario della società	Art. 2409 c.c. - Norma di comportamento 6.4

Elementi di particolare **attenzione** per CS:

- definire in modo puntuale l'ordine del giorno;
- esporre in apposita relazione i fatti censurabili e le informazioni acquisite;
- allegare la documentazione di supporto (i.e: budget, riscontri effettuati, informazioni o scambiate con organo amministrativo o incaricato della revisione legale).

VIGILANZA DURANTE LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA – Norma 11.5



**Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Torino**

Svolge le funzioni riconosciute gli dalla legge e verifica che l'esperto nominato sia in possesso dei requisiti di indipendenza previsti.

In pendenza delle trattative, scambia informazioni con l'esperto indipendente e intensifica lo scambio di informazioni con l'organo amministrativo

Concluse le trattative, vigila sull'attuazione delle soluzioni individuate che siano idonee al superamento della situazione di squilibrio o del ricorso agli altri strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

Vigilanza nella fase preparatoria alla conduzione delle trattative

Presentata istanza per l'accesso alla composizione negoziata → controllo di legalità e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Il collegio ha **accesso** a tutti i dati ed i documenti presenti nella Piattaforma telematica salvo eventuali documenti che l'esperto voglia mantenere riservati.

Scambio con esperto e il soggetto incaricato della revisione legale di informazioni e dati in suo possesso che possano dimostrarsi di utilità per la sua attività, finalizzata alla verifica della perseguibilità del risanamento della società e all'analisi di coerenza del piano.

Il CS chiede di poter presenziare al **primo incontro** tra esperto e organo amministrativo per acquisire informazioni circa le valutazioni iniziali di perseguibilità del risanamento della società.



Verifica il possesso dei **requisiti di indipendenza**. In caso di significativi dubbi, il collegio sindacale informa l'organo amministrativo sollecitandone l'attivazione presso l'esperto medesimo per ottenere informazioni. Qualora tali dubbi siano confermati, il collegio sindacale sollecita per iscritto l'organo amministrativo a presentare motivate osservazioni scritte al segretario generale della camera di commercio competente circa l'assenza dei requisiti di indipendenza dell'esperto e per richiederne, eventualmente, la sostituzione.



**Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Torino**

Vigilanza durante la conduzione delle trattative



Importante ruolo consultivo CS e esperto indipendente → la partecipazione dell'organo di controllo alle riunioni tra l'organo amministrativo ed esperto.

Il collegio sindacale vigila che l'organo amministrativo:

- ✓ gestisca la società in stato di crisi in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività;
- ✓ gestisca la società in stato di insolvenza reversibile ma con concrete prospettive di risanamento, nel prevalente interesse dei creditori.

Il collegio vigila che la gestione della società sia finalizzata alla **realizzazione del piano** di risanamento, mentre continua nella gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa e, conseguentemente, gli organi societari rimangono nella pienezza delle proprie funzioni.



**Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Torino**

Vigila che l'organo amministrativo informi, per iscritto e preventivamente, l'esperto del compimento di **atti di straordinaria amministrazione** o di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento, di cui sia venuto a conoscenza.

In mancanza di opportuni chiarimenti, se l'atto o il pagamento pregiudichi gli interessi dei creditori, l'esperto è tenuto a iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese, potendosi determinare, in tal modo, l'archiviazione del fascicolo.

Nel caso in cui l'esperto abbia segnalato un atto di straordinaria amministrazione o il pagamento privo di coerenza, il collegio sindacale richiede all'organo di amministrazione ulteriori informazioni, dati e documenti.


Il collegio sindacale è informato delle eventuali **richieste di chiarimenti** formulate dall'esperto all'organo amministrativo

Qualora l'organo amministrativo non fornisca pertinenti informazioni, ovvero riferisca al collegio sindacale di aver intenzione di procedere con il compimento dell'atto ritenuto pregiudizievole, il collegio sindacale o ciascun sindaco può far constare il proprio motivato dissenso a verbale e, nei dieci giorni successivi alla data in cui ne viene a conoscenza, il collegio sindacale può:

- convocare l'assemblea – previa comunicazione all'organo amministrativo – per informarla delle circostanze;
- preannunciare l'intenzione di impugnare la deliberazione dell'organo amministrativo, confidando nella sua revoca;
- preannunciare l'intenzione di denunciare i fatti al tribunale ex art. 2409 c.c., sussistendone i relativi presupposti.



**Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Torino**



Qualora, nonostante l'attivazione del CS, **l'atto sia compiuto** e l'esperto iscriva il proprio dissenso nel registro delle imprese perché lo ritenga pregiudizievole all'interesse dei creditori, il collegio sindacale:

1. intensifica le verifiche e lo scambio di informazioni con l'organo amministrativo, chiedendo notizie, dati e chiarimenti, in ordine al compimento dell'atto e con riferimento alle ulteriori iniziative, differenti dalla composizione negoziata, che l'organo amministrativo intenda adottare per superare la crisi;
2. in assenza di programmazione da parte dell'organo amministrativo circa le iniziative che intende assumere per superare la crisi e al ricorrere dei presupposti previsti dall'ordinamento, presenta denuncia ex art. 2409 c.c.



**Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Torino**



Se, nel corso delle trattative, la società formuli una **proposta di accordo transattivo** alle agenzie fiscali e all'Agenzia delle entrate-Riscossione, il collegio sindacale verifica che la proposta sia ritualmente presentata con allegata la relativa documentazione e vigila che il **professionista indipendente** attesti la convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e che il soggetto incaricato della revisione legale della società rilasci una relazione sulla completezza e sulla veridicità dei dati aziendali.

Vigilanza del collegio sindacale a conclusione delle trattative

Cessate le trattative, il collegio sindacale:

- prende visione della relazione finale redatta dall'esperto ed inserita nella piattaforma unica telematica;
- **monitora** l'esecuzione da parte dell'organo amministrativo delle soluzioni individuate per la composizione negoziata come esplicitate nella relazione finale dell'esperto;
- monitora le iniziative assunte per addivenire alla soluzione della crisi tramite altri strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelti dall'organo amministrativo, come esplicitate nella relazione finale dell'esperto.

Il collegio sindacale informa il soggetto incaricato della revisione legale dell'attività espletata.



**Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Torino**

LA RELAZIONE EX ART. 2429 C.C.

<https://commercialisti.it/documenti-studio/la-relazione-del-collegio-sindacale-allassemblea-dei-soci-in-occasione-dellapprovazione-del-bilancio-di-esercizio-chiuso-al-31-dicembre-2024-redatta-ai-sensi-dellart-2429/>

1) Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c.

[...]

Non abbiamo (Non ho) effettuato segnalazioni all'organo di amministrazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25-*octies* d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

Non abbiamo (ho) ricevuto segnalazioni da parte del soggetto incaricato della revisione legale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25-*octies* d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

Non abbiamo (Non ho) ricevuto segnalazioni da parte dei creditori pubblici ai sensi e per gli effetti di cui art. 25-*novies* d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

In alternativa:

1. Segnalazione all'organo di amministrazione effettuata ai sensi dell'art. 25-*octies* d.lgs. 12 gennaio 2019.
2. Trasmissione della segnalazione da parte del soggetto incaricato della revisione legale effettuata ai sensi dell'art. 25-*octies* d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
3. Segnalazioni da parte dei creditori pubblici effettuate ai sensi dell'art. 25-*novies* d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.



**Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Torino**



**Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Torino**



*Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Torino*



Fondazione
Piero Piccatti e
Aldo Milanese

ORDINE DOTTORI
COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI
TORINO

www.odcec.torino.it

www.linkedin.com/company/odcec-torino/

www.youtube.com/channel/UCBUHnLEOEHA6YY-MLr8vG8A/videos